

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 12812 Anno 2020**

**Presidente: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA**

**Relatore: ROCCHI GIACOMO**

**Data Udiienza: 13/02/2020**

#### **SENTENZA**

Sul ricorso proposto da

COLLA LUIGI nato a Parma il 07/02/1974

avverso la sentenza del 17/10/2018 della CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI BOLOGNA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIACOMO ROCCHI

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Canevelli che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

udito il difensore avvocato PEZZONI CLAUDIA che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

#### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Bologna confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma che aveva condannato Colla Luigi alla pena di anni trenta di reclusione per il delitto di omicidio premeditato ed aggravato ai sensi dell'art. 61, primo

comma, n. 5 cod. pen.

Colla Luigi è imputato per l'omicidio di Pavarani Elisa, sua ex convivente, colpita alla schiena due volte con un grosso coltello da cucina e poi gettata a terra e colpita ancora con plurimi fendenti al petto e all'addome.

A sostegno dell'aggravante della premeditazione, il capo di imputazione menziona la circostanza che Colla aveva sollecitato un incontro con la vittima, avendo, nei giorni precedenti, ricercato e reperito in internet informazioni riguardanti la disciplina e le conseguenze sanzionatorie dell'omicidio, il delitto passionale e l'esimente del vizio parziale di mente, ricerche cui aveva fatto seguito il concreto tentativo di procurarsi uno stato di incapacità mediante l'assunzione di bevande alcoliche, psicofarmaci e sostanze psicotrope nelle ore immediatamente precedenti il delitto; inoltre Colla aveva effettuato ricerche sul carcere di Parma e sulle attività ivi svolte dai detenuti.

Secondo l'imputazione, inoltre, le circostanze di tempo e di luogo in cui era avvenuto l'omicidio erano tali da ostacolare la privata e la pubblica difesa.

Non è in discussione la responsabilità dell'imputato: il ricorso per cassazione ha per oggetto esclusivamente le due aggravanti ritenute.

Il legame tra imputato e vittima durava da tredici anni ma era entrato in crisi da tempo; la Pavarani aveva intrapreso un'altra relazione, che l'imputato ignorava. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'omicidio era stato preceduto da gesti vendicativi e condotte persecutorie successivi al discorso esplicito che la Pavarani aveva fatto al Colla: la donna gli aveva detto di non amarla più e di essere orientata a chiudere definitivamente il rapporto. Colla aveva posto in essere commenti diffamatori sulla donna postati su Facebook, l'aveva diffamata parlando con la di lei madre, aveva avanzato richieste di amicizia su Facebook ai colleghi di lavoro della donna, aveva danneggiato la sua autovettura, aveva effettuato numerose telefonate anonime a lei e alla sua amica più stretta.

Il 7 settembre 2016 la Pavarani aveva comunicato per telefono a Colla che la relazione era finita; l'imputato l'aveva chiamata e la donna era stata al telefono con lui per tre ore: Colla l'aveva convinta a vedersi un'ultima volta nella loro abitazione di Parma il 10/9/2016. Gli amici della coppia e la stessa madre dell'imputato avevano mostrato preoccupazione per l'incolumità della Pavarani. L'omicidio era avvenuto nel pomeriggio del 10 settembre. Colla era stato fermato nella notte seguente e aveva confessato il delitto, riferendo di avere assunto alcool, lexotan e marijuana prima dell'omicidio.

La premeditazione veniva ritenuta dal Giudice di primo grado sulla base

della condotta anteriore e successiva al delitto e delle modalità dell'omicidio. Parlando con una cugina della Pavarani, Colla aveva formulato un'esplicita minaccia di morte ("a mali estremi, estremi rimedi"); vi erano, poi, le condotte già riferite e le ricerche in internet.

A fronte dell'atto di appello - che sosteneva che il delitto era frutto di dolo d'impeto, negando che la Pavarani avesse comunicato a Colla la propria decisione definitiva prima del giorno del delitto e sottolineando che la donna lo aveva anche umiliato, deridendolo per la sua disfunzione erettile - la Corte territoriale confermava che la decisione della donna di chiudere il rapporto non era affatto impreveduta né era stata comunicata solo il giorno dell'omicidio. La coppia era in crisi da tempo e l'imputato non poteva sostenere di esserne all'oscuro: non solo la Pavarani, nel corso dell'estate del 2016, aveva più volte detto a Colla che le cose non andavano più bene, ma il 29 agosto 2016, alla sua richiesta di stare più tempo insieme, aveva risposto di non amarlo più e di volerlo lasciare. Colla era disperato e lo aveva manifestato agli amici e alla madre, la quale, in un messaggio alla Pavarani, aveva fatto esplicito riferimento alla decisione della coppia di lasciarsi.

L'amica della Pavarani e un altro amico avevano testimoniato che la donna aveva comunicato a Colla il 7 settembre la decisione di lasciarlo definitivamente; Colla lo aveva ben compreso, come risultava da un colloquio intercettato in carcere con il fratello.

Secondo la Corte territoriale, un importante riscontro alla premeditazione dell'omicidio era costituito dallo stato d'animo palesato dall'imputato alla comunicazione della compagna: Colla era rimasto tranquillo e quasi impassibile e aveva fissato l'appuntamento a Parma, in contrasto con le condotte precedenti, atteggiamento che aveva suscitato preoccupazione nell'amica della Pavarani, dalla stessa informata del suo imminente incontro con l'uomo; si trattava, secondo la sentenza, della simulazione da parte dell'imputato di una apparente calma finalizzata a far sì che la Pavarani si fidasse e lo raggiungesse nell'abitazione di Parma dove egli aveva deciso di ucciderla.

Non era sostenibile, quindi, la versione di un omicidio frutto di un *raptus*: le condotte persecutorie del periodo precedente - che erano state ampiamente provate - dimostravano la rabbia dell'uomo, incapace di accettare la scelta della Pavarani, sentimento che, peraltro, Colla aveva poi mascherato, rinnegando i suoi atti o scusandosi.

Il significato della frase "a mali estremi, estremi rimedi" era evidente alla luce della condotta posta in essere successivamente e, comunque, la sua portata

minacciosa era già stata percepita da altra persona vicina alla Pavarani, sua cugina.

Le ricerche in internet erano divenute più circoscritte e puntuali a partire dall'8 settembre, due giorni prima dell'omicidio e giorno successivo alla comunicazione della Pavarani della sua decisione definitiva di porre fine alla relazione con Colla. Le giustificazioni, sul punto, dell'imputato erano ritenute del tutto implausibili.

La dinamica del delitto - che l'imputato aveva descritto in maniera difforme nei tre interrogatori, in un incedere narrativo del tutto incongruo - era quella descritta dal giudice di primo grado: dopo un colloquio di due ore, Colla aveva accoltellato la Pavarani alla schiena con due fendenti mentre ella si stava accingendo ad uscire dall'appartamento; la donna aveva urlato (un vicino di casa aveva sentito l'urlo) e si era girata, aveva cercato di difendersi dalle ulteriori coltellate all'addome e al tronco ed era stramazzata al suolo, decedendo subito dopo per shock emorragico. Inoltre, Colla aveva usato nei confronti della Pavarani uno spray al peperoncino rinvenuto nella borsa della vittima (oggetto su cui aveva fatto ricerche in internet) al fine di neutralizzarne le resistenze; i suoi effetti erano stati percepiti dalle prime due persone che erano entrate nell'appartamento dopo il fatto e sul pulsante di attivazione della bomboletta era stato rinvenuto DNA maschile.

In definitiva, la dinamica omicidiaria era stata premeditata da Colla seppure alla condizione che la Pavarani, all'esito dell'incontro, non avesse cambiato idea. Colla aveva premeditato l'omicidio, ma non aveva affatto pensato di fuggire, tanto da avere effettuato ricerche sul carcere di Parma.

Secondo la Corte territoriale, sussisteva anche l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5, cod. pen.: Colla aveva attratto la Pavarani a casa sua ben sapendo che solo in tale luogo ella era sola ed indifesa ed egli avrebbe potuto porre in essere il delitto premeditato. Le prove dimostravano che la Pavarani avrebbe voluto un incontro in un luogo pubblico ma che l'imputato aveva insistito perché ella venisse a casa sua; sul punto egli aveva anche mentito alla madre, cercando di assicurare tutti perché nessuno si frapponesse tra lui ed Elisa.

La Corte territoriale escludeva l'attenuante della provocazione e riteneva l'insussistenza dei presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.

2. Negli atti del fascicolo è presente un ricorso per cassazione a firma apparente dell'avv. Francesco Saggiaro.

Come è emerso nell'ambito del procedimento per la restituzione in termini

proposto dall'avv. Claudia Pezzoni, deciso all'udienza del 9 luglio 2019, si tratta di sottoscrizione apocrifa non riconducibile a detto legale.

Di tale ricorso, quindi, non si terrà conto.

3. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, avv. Claudia Pezzoni, che deduce, in un primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al riconoscimento dell'aggravante della premeditazione, sottolineandone l'incompatibilità con il dolo eventuale.

Secondo il ricorrente, la premeditazione non può essere riconosciuta alla luce della ricostruzione adottata dai giudici di merito, in quanto Colla aveva maturato il proposito criminoso solo dopo il confronto con la fidanzata, quando aveva avuto la certezza che il loro rapporto non sarebbe proseguito.

Era contraddittorio affermare, da una parte, che Colla aveva mantenuto la speranza di una riconciliazione e, dall'altra, che egli aveva la certezza della fine della relazione sin dai giorni precedenti, motivo per cui aveva preordinato l'omicidio: Colla non aveva affatto tale certezza, ma sperava di convincere la Pavarani che il rapporto non era chiuso.

Il ricorrente espone considerazioni sull'atteggiamento dell'imputato nei giorni precedenti il delitto e sottolinea che il delitto era avvenuto tre ore dopo l'arrivo della Pavarani a casa dell'imputato, a dimostrazione che l'imputato non era affatto consapevole della ferma determinazione della donna di lasciarlo.

L'aggravante è incompatibile con il dolo alternativo di omicidio. Tutte le modalità dell'azione criminosa dimostravano che l'imputato non aveva in alcun modo studiato nei dettagli il delitto. Viene contestata la configurabilità della premeditazione condizionata, che richiede la certezza dell'evento lesivo, pur nell'incertezza di tempi e modi. Colla non aveva mai voluto uccidere la Pavarani perché non aveva mai voluto né pensato che ella fosse decisa a lasciarlo.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen.

La Corte aveva ritenuto sussistente tale circostanza perché il delitto era stato commesso nell'abitazione dell'imputato, dove Colla aveva convinto la Pavarani a recarsi: ma l'aggravante non può essere riconosciuta tutte le volte in cui il delitto è commesso in una privata dimora. Per di più, la vittima conosceva l'appartamento, che era l'abitazione comune della coppia, e ne possedeva le chiavi: conosceva, quindi, le vie di fuga e la possibilità che i vicini di casa sentissero le sue richieste di aiuto; non vi era stato alcun espediente volto a far abbassare alla vittima la soglia di allerta.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Le censure mosse avverso il riconoscimento dell'aggravante della premeditazione si muovono su due piani: la ricostruzione dei fatti, al fine di evidenziare l'erroneità della valutazione dei giudici di sussistenza degli elementi indicativi dell'aggravante, e la discussione in diritto concernente la possibilità di riconoscere una premeditazione condizionata.

Secondo la ricostruzione adottata dalla Corte territoriale, in conformità a quanto già ricostruito dal Giudice di primo grado, Colla aveva già deciso di uccidere la Pavarani, quanto meno a partire da tre giorni prima dell'incontro del 10 settembre 2016, dopo che la donna gli aveva comunicato la propria decisione definitiva di chiudere la relazione ormai in crisi da tempo.

Tuttavia, tale decisione, benché ferma e intensa, che aveva portato Colla ad attrarre la Pavarani, vincendo le resistenze della donna, in un luogo che egli sapeva sarebbe stato più adatto alla consumazione indisturbata del delitto, era in qualche modo condizionata al possibile successo del tentativo estremo di riconciliazione che l'imputato aveva deciso di tentare nell'incontro.

Già il giudice di primo grado non aveva espresso dubbi sul fatto che "Colla Luigi avesse conservato dentro di sé, fino all'ultimo, la speranza di convincere Pavarani Elisa a rivedere la propria determinazione, motivo per il quale si era presentato all'appuntamento curato nell'aspetto, ma è altrettanto certo che, laddove la ragazza non avesse consentito a riprendere la relazione, l'imputato aveva già deliberato che non le avrebbe consentito di uscire viva dal proprio appartamento"; non era, quindi, un caso che l'accoltellamento fosse iniziato quando la Pavarani aveva già aperto la porta dell'appartamento e stava uscendo, come emerso dalle dichiarazioni rese dal vicino di casa che aveva sentito l'urlo.

Anche la Corte territoriale conviene sulla "insostenibilità dell'assunto che l'omicidio sarebbe stato determinato da un *raptus*, nell'ambito di un incontro provocato e preteso dall'imputato non per uccidere Elisa, nel caso in cui la stessa avesse ribadito il suo no, ma per parlare con lei e provocare un riavvicinamento [...]", concludendo nel senso che l'uccisione, già decisa, era stata subordinata alla mancata revisione della propria determinazione di porre fine alla relazione sentimentale da parte della Pavarani.

2. Le censure sulla ricostruzione degli eventi vengono svolte con considerazioni interamente in fatto e palesemente inammissibili.

Il primo motivo di ricorso individua una contraddizione nella convinzione esposta in sentenza secondo cui Colla avesse la certezza della fine della relazione sin dai giorni precedenti, motivo per cui aveva premeditato l'omicidio, ma avesse anche conservato dentro di sé la speranza di convincere la Pavarani a rivedere la sua decisione.

Tale contraddizione non sussiste: come risulta con chiarezza dalla motivazione del provvedimento, sulla base degli elementi raccolti i giudici di merito hanno ritenuto che la Pavarani avesse sicuramente manifestato a Colla la propria decisione definitiva in ordine alla fine della relazione e che l'imputato avesse pienamente compreso la portata della decisione; la donna, tuttavia, aveva acconsentito all'incontro presso l'abitazione di Parma, non perché fosse ancora disponibile a mutare decisione; al contrario Colla, sulla base di questa disponibilità, aveva mantenuto la speranza – che contrastava con quanto la donna gli aveva chiaramente manifestato – di un mutamento di decisione.

Meglio ancora: aveva deciso di ucciderla in risposta alla sua decisione di lasciarlo, salvo che, in quell'incontro, ella non l'avesse mutata e fosse rimasta con lui; cosicché l'accoltellamento mortale alle spalle iniziato nel momento in cui la Pavarani stava uscendo dall'appartamento – quindi nel momento in cui la speranza coltivata da Colla si dimostrava infondata – era pienamente coerente con il disegno coltivato da diversi giorni.

La tesi, ribadita in un passo successivo del ricorso, secondo cui "Colla non ha mai voluto uccidere Elisa perché non ha mai voluto né pensato che ella effettivamente lo lasciasse", quindi, oltre ad essere una considerazione in fatto, contrasta con la puntuale ricostruzione operata nella sentenza impugnata.

Il ricorso propone una diversa valutazione delle prove, con una trattazione in fatto, spesso priva di autosufficienza e che in nessun modo dimostra il vizio di motivazione denunciato.

Meramente confutativi e generici sono, invero, i riferimenti alle conversazioni con le amiche; al motivo per cui la Pavarani aveva accettato di incontrare Colla nell'abitazione di Parma (tacendo sulla circostanza che la donna aveva inutilmente tentato di spostare tale incontro in un luogo pubblico); alla conoscenza dell'incontro da parte di altre persone, così da rendere improbabile il disegno omicidio di Colla (ma la sentenza sottolinea che l'imputato non aveva alcuna intenzione di fuggire e aveva accettato l'idea di essere detenuto, tanto da compiere ricerche sul carcere di Parma, così dimostrando la sua determinazione

a compiere il delitto anche subendone le conseguenze penali); all'uso preventivo di marijuana, lexotan e alcoolici; alla ricostruzione del delitto come frutto di una reazione violenta e incontrollata, ignorando gli esiti dell'autopsia e la trattazione puntuale della sentenza, in cui si dimostra che le prime due coltellate erano state sferrate alle spalle mentre la vittima stava uscendo dall'appartamento.

3. Le censure in diritto alla tesi di una premeditazione condizionata accolta dalla Corte territoriale sono manifestamente infondate.

La giurisprudenza costante di questa Corte indica gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione in un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica) e nella ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149; Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci e altri, Rv. 241575); di conseguenza, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205).

La figura della premeditazione condizionata è ampiamente conosciuta e ritenuta pienamente conforme alla previsione di legge: si è sempre sostenuto che non osta alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione il fatto di avere il soggetto agente condizionato l'attuazione del proposito criminoso al mancato verificarsi di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si ponga come un avvenimento previsto atto a porre in crisi la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo; indispensabile è che quest'ultimo abbia preso una decisione preventiva caratterizzata da completezza e irreversibilità, pur ipotizzando che uno specifico avvenimento possa annullare il

programmato svolgersi del proposito di uccidere verso l'esito finale, già perfetto nelle sue caratteristiche penalmente rilevanti (Sez. 1, n. 1910 del 25/01/1996, Bima, Rv. 203806), ribadendosi anche recentemente che sussiste l'aggravante della premeditazione quando l'agente abbia risolutivamente condizionato il proposito criminoso al mancato verificarsi di un determinato evento ad opera della vittima (Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, n. 1079 del 27/11/2008, dep. 2009, Lancia, Rv. 242485).

Le pronunce appena menzionate riguardavano condotte omicidiarie in circostanze sostanzialmente identiche a quella oggetto del presente processo: decisione di commettere l'omicidio programmata dall'imputato per il caso in cui la vittima avesse opposto l'ennesimo rifiuto alla richiesta di rinunciare alla domanda di separazione ovvero per il caso in cui la vittima avesse ribadito il rifiuto di riallacciare il rapporto di convivenza con il reo.

Non si tratta, come sostenuto nel ricorso, di compatibilità della premeditazione con il dolo alternativo ("l'aggravante della premeditazione appare incompatibile con il dolo alternativo"): tema che riguarda il dolo di colui che ferisce la vittima volendo alternativamente la sua morte o le sue lesioni e che, quindi, deve essere rapportato al momento in cui l'azione lesiva viene posta in essere (fermo restando che la circostanza aggravante è compatibile con il dolo alternativo, Sez. 1, n. 16711 del 17/01/2014 - dep. 16/04/2014, Troia, Rv. 259522). Il dolo deve essere valutato con riferimento alla condotta omicidiaria e non alla risoluzione adottata alcuni giorni prima di uccidere la vittima (e, sulla sussistenza di un dolo diretto di omicidio da parte di Colla non sussiste alcun dubbio, né il ricorrente lo solleva).

Il ricorso, inoltre, contesta la configurabilità della premeditazione condizionata per l'incertezza della decisione di uccidere. Si sostiene, infatti, che la premeditazione deve essere esclusa se il soggetto fa dipendere la decisione di uccidere dal verificarsi di un evento futuro e incerto: occorrerebbe che l'accadimento, cui l'agente subordini l'esecuzione, sia dallo stesso considerato certo nel suo verificarsi, anche se indeterminato nel tempo e non meramente eventuale, giacché, fin quando l'agente si prospetti un'alternativa e non è in grado di stabilire con certezza quale delle possibilità avrà a verificarsi, non può dirsi sussistente la risoluzione ferma e costante di agire in un determinato modo, che costituisce il nucleo della premeditazione.

Ma, appunto, la ricostruzione dei giudici di merito è differente: la decisione di uccidere la Pavarani era già stata presa alcuni giorni prima da Colla ed era rimasta ferma, tanto che per la sua attuazione l'imputato aveva convinto la

vittima ad un incontro nell'abitazione di Parma e si era preparato "psicologicamente" con l'assunzione di medicinali, stupefacenti e alcool; Colla, quindi, aveva deciso di uccidere la donna ma, contestualmente, aveva programmato di non ucciderla se quell'incontro l'avesse indotta a mutare la decisione di interrompere la relazione, già adottata in precedenza e a lui manifestata.

In definitiva, l'auspicato mutamento della decisione da parte della Pavarani era visto da Colla come condizione *risolutiva* rispetto ad una deliberazione già adottata: uccidere la donna *quel giorno durante quell'incontro nella casa di Parma, fissato proprio con quella finalità*.

5. Il ricorso, infine, censura la sentenza impugnata per avere ritenuto sufficienti ai fini della prova della premeditazione gli elementi evidenziati, senza ricorrere agli elementi "estrinseci e sintomatici" cui fa riferimento la sentenza delle Sezioni Unite, Antonucci.

Si deve innanzitutto ribadire che la circostanza aggravante della premeditazione - oggetto di prova, ex art. 187 cod. proc. pen. e, pertanto, assoggettata alle regole di valutazione stabilite nell'art. 192, comma 2, del codice di rito - può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto e dalle circostanze di tempo e luogo; non è, invece, necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17/12/2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415; Sez. 5, n. 41332 del 24/10/2006, Lupo ed altri, Rv. 235299).

In ogni caso, la motivazione della sentenza individua una pletora di elementi estrinseci e sintomatici: è certa la causale dell'azione omicidiaria, Colla aveva manifestato in precedenza il suo proposito ("a mali estremi, estremi rimedi") e, dopo la consumazione del delitto, aveva confidato di avere già saputo in precedenza che "sarebbe finita così"; aveva ricercato l'occasione propizia in quell'incontro nell'appartamento per il quale aveva insistito con la Pavarani tanto da piegarne la resistenza e la preferenza per un incontro in un luogo pubblico; si era preparato con l'assunzione del mix di sostanze di cui si è già detto; aveva approfondito, con le ricerche in internet, le tematiche concernenti le conseguenze possibili del suo gesto.

Le modalità dell'azione, poi, non dimostrano affatto che la decisione omicidiaria fosse stata improvvisa. Il ricorso insiste sulla rottura del coltello e sul comportamento di Colla immediatamente successivo al delitto, che sarebbero incompatibili "con una lucida e minuziosa pianificazione dell'omicidio che l'aggravante della premeditazione avrebbe preteso": ma non tiene conto di quanto osservato dalla sentenza, che cioè Colla era ben consapevole che sarebbe stato arrestato e dichiarato responsabile, cosicché il comportamento successivo al delitto risulta irrilevante. Il fatto che il coltello usato per colpire ripetutamente la Pavarani si fosse rotto durante l'azione, poi, è circostanza imprevista che non dimostra affatto la mancanza di premeditazione.

6. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorso suggerisce che la motivazione della sentenza permetterebbe di applicare l'aggravante della minorata difesa tutte le volte in cui il reato sia consumato in luogo di privata dimora: ma è evidente che non è così.

In effetti, la consapevolezza dell'imputato che l'incontro nell'appartamento gli avrebbe permesso di compiere più agevolmente l'azione omicidiaria è fondata, in sentenza, sull'insistenza di Colla perché la Pavarani acconsentisse a portarsi in quel luogo, nonostante ella avesse manifestato la sua preferenza per un confronto in un luogo pubblico. Si trattava, quindi, di un espediente con il quale Colla – nascondendo alla donna le sue intenzioni – l'aveva convinta a cedere su questo punto.

Va ricordato che la valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni del soggetto passivo va operata dal giudice valorizzando situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando *in concreto* la commissione del reato (Sez. 2, n. 28795 del 11/05/2016, De Biasi, Rv. 267496); del resto, non è necessario che le circostanze abbiano impedito o reso impossibile la difesa privata, essendo sufficiente che la stessa sia stata soltanto ostacolata (Sez. 1, n. 50699 del 18/05/2017, B, Rv. 271592).

Nel caso in esame, è evidente che l'incontro in un luogo pubblico avrebbe reso impossibile l'esecuzione dell'omicidio con le modalità programmate e realizzate da Colla, così come ben diverse possibilità di fuga o di reazione avrebbe avuto la Pavarani di fronte ad un comportamento aggressivo dell'uomo; solo in quell'appartamento l'imputato avrebbe potuto agire indisturbato accoltellando alle spalle la donna e, ancora, al petto e all'addome fino a farla

crollare a terra, al di fuori di qualsiasi controllo esterno con l'inerte compagna posta in esclusiva balia della sua ansia di rivalsa.

Non è, dunque, il mero luogo di esecuzione del delitto, in privata dimora, che connota la circostanza aggravante della minorata difesa, ma il complessivo contesto della condotta criminosa come concretamente organizzata e attuata, che, nel fatto in esame, è stato correttamente ritenuto come integrante la suddetta aggravante.

7. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore della Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso palesemente infondato (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2020

Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Consigliere Giacomo Rocchi, è sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell'estensore, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.C.M. 8 marzo 2020.